

SCHEMA ATTO di TRANSAZIONE

Tra

COMUNE DI ORTONA, (codice fiscale 00149620692), con sede in via Cavour n. 24, c.a.p. 66026 Ortona (Chieti), in persona del Dirigente il III° Settore Arch. Antonio Giordano, il quale sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli dalla legge ed in forza della Deliberazione di G.C. di Ortona n. del 2012;

da una parte

e

GEFIN S.r.l., (C.F./P.IVA 00346530942), con sede legale in Corso Garibaldi n. 5, Isernia, c.a.p. 86170, in proprio e nella qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. già S.r.l. (di seguito ATI Gefin), rappresentata nel presente atto dall'Amministratore Unico Sig. Roberto Spinosa, nato a Napoli il 10 Marzo 1959, residente a Casamicciola Terme (NA) in Piazza delle Scuola n° 15, c.f. SPNRRT59C10F839M;

dall'altra

Premesso che

- a) a seguito di pubblico incanto, indetto dal Comune di Ortona per la costruzione della strada litoranea di collegamento Postilli-Riccio 1° lotto, i relativi lavori venivano affidati all'ATI costituita fra la Gefin S.r.l. e la Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. (già S.r.l.) per un importo di € 3.479.155,98 al netto del ribasso d'asta offerto del 14,50%, oltre € 197.618,37 per oneri di sicurezza;
- b) il contratto per l'affidamento dell'appalto veniva stipulato il 4 agosto 2006, Rep. 578;
- c) in corso d'opera è intervenuta una perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori il 6 agosto 2008 ed approvata con determina n. 8 del 12/01/2009;
- d) le parti sottoscrivevano il relativo atto di sottomissione con pattuizione di nuovi prezzi il 25/06/2009 n.1981 di prot. ;

- e) in corso d'opera l'impresa appaltatrice apponeva sul registro di contabilità n. 28 riserve, di cui le prime 12 abbandonate per espressa rinuncia in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- f) l'ammontare complessivo delle riserve iscritte dall'impresa, dalla n. 13 alla n. 28 è pari ad € 2.585.878,11;
- g) la direzione lavori e il collaudatore, con relative controdeduzioni e relazioni riservate, rigettavano le suddette riserve, accogliendo solo in parte le n. 13 e 20, per € 3.407,95;
- h) l'Amministrazione appaltante con atto del direttore lavori del 01/07/2010 provvedeva alla consegna anticipata del cantiere, contestando alcuni vizi, difformità e manchevolezze;
- i) il responsabile del procedimento con provvedimento del 01/10/2010 ha ritenuto non attivabile la procedura dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 Codice dei contratti pubblici ed ha applicato la penale ai danni dell'impresa di € 385.426,00 per ritardata ultimazione, ai sensi dell'art. 22 DM 145/2000;
- j) con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2010 la Gefin S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza dell'ATI costituita con la Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, il Comune di Ortona chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.585.878,11, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per la mancata corresponsione degli importi di cui alle riserve n. 13-27, iscritte sugli atti contabili dei lavori del lotto I della strada litoranea di collegamento Postilli-Riccio, appaltati dal Comune di Ortona all'ATI Gefin S.r.l. – Spinosa Costruzioni Generali S.p.A.. L'Impresa attrice chiedeva, altresì di accertare la fondatezza della riserva n. 26 e, per l'effetto, disapplicare la relativa penale di importo pari ad € 385.426,00 ovvero ridurla; in subordine, chiedeva condannare il convenuto al pagamento dei suddetti importi a titolo di equo compenso ai sensi dell'art. 1664, 2° comma, c.c. o di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- k) con comparsa di costituzione e risposta datata 24 febbraio 2011 si costituiva in

giudizio il Comune di Ortona chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, la sua condanna in via riconvenzionale al risarcimento dei danni da liquidarsi in € 3.610.705,80, oltre a rivalutazione ed interessi, ed alla restituzione della somma di € 140.713,40, già riscossa dall'ATI Gefin, oltre agli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno;

l) il collaudatore Ing. Giuseppe Melilla dava seguito alle procedure per la collaudazione statica e finale delle opere realizzate, riscontrando ulteriori vizi e manchevolezze; lo stesso collaudatore, in sede di riesame delle riserve (art. 187 comma 2 del D.P.R. n. 554/99), ha ritenuto riconoscibili all'impresa alcune partite di lavori effettivamente realizzate, necessarie ai fini della corretta esecuzione dei lavori, comunque ordinate dall'amministrazione, ma non allibrate in contabilità dal direttore dei lavori. Ha operato nello stesso tempo alcune detrazioni per difetti, vizi e manchevolezze riscontrate sulle opere, a seguito delle attività di verifica e collaudo (art. 225 comma 1 lettere d)-e), art.227 comma 3, del DPR 207/2010);

m) l'art. 239 del Codice dei contratti pubblici prevede che, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento dell'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono essere sempre risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile;

n) le parti intendono giungere alla bonaria composizione della lite in merito a tutte le controversie e le contestazioni che hanno caratterizzato le vicende dell'appalto di cui è pendente causa presso il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona - iscritta al Ruolo Generale con il n. 925/2010 - facendosi reciproche concessioni, in modo da chiudere definitivamente ogni reciproca pretesa .

Tutto quanto sopra premesso, tra il Comune di Ortona e l'ATI Gefin srl – Spinosa Costruzioni Generali Spa, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte del presente accordo.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs.vo n. 163/2006, le parti intendono risolvere bonariamente la lite pendente presso il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona - iscritta al Ruolo Generale con il n. 925/2010 e relativa all'appalto indetto dal Comune di Ortona per la costruzione della strada litoranea di collegamento Postilli-Riccio 1° lotto - scambiandosi reciproche concessioni e comunque in modo da definire ogni altra questione giuridica, tecnica e patrimoniale dipendente da detto rapporto, sino alla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 3

Con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente III° Settore revoca l'ordine impartito in data 22/09/2009 e relativo alla diminuzione dei lavori in appalto di 1/5, ripristinando l'importo lavori contrattuale di cui al primo atto di sottomissione, pari ad € 3.854.260,15.

Conseguentemente l'amministrazione si impegna ad elaborare ed approvare una seconda perizia di variante e suppletiva nel rispetto dell'art. 132 D.Lgs.vo 163/2006 e dell'art. 10 D.M. n. 145/2000, prevedendo nella stessa perizia i lavori ancora da realizzare per rendere funzionale l'opera, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale salva l'applicazione dell'art. 161 comma 6 e dell'art. 163 del DPR n. 207/2010, a corpo, escludendo qualsiasi equo-compenso all'impresa anche nel caso di superamento del quinto d'obbligo (art. 10 comma 3) D.M. 145/2000, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali e di perizia.

Art. 4

Le parti accettano definitivamente la contabilità dei lavori sin qui eseguiti come accertata e revisionata in sede di collaudo in corso d'opera, per un importo netto complessivo di euro 3.094.970,49, compreso oneri sicurezza e liste in economia, rinunciando espressamente a sollevare altre contestazioni o pretese, a qualsiasi titolo, su tutte le vicende tecniche ed economiche che hanno caratterizzato sino ad oggi il

rapporto contrattuale. Oltre al suddetto importo, l'amministrazione comunale, nell'ambito delle reciproche concessioni che contraddistingue la transazione, riconosce all'appaltatore l'ulteriore importo di € 24.773,21 oltre IVA per la compensazione prezzi relativa ai lavori eseguiti, così come risultante dai conteggi eseguiti dal D.L.. Il suddetto importo, riconosciuto con il pagamento del 4° S.A.L. non è ricompreso nell'importo netto complessivo di € 3.094.970,49. L'ulteriore importo pari ad € 24.773,21 sarà liquidato con separata fattura rispetto ai lavori entro 90 gg. dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 5

Il Comune di Ortona disapplica integralmente la penale per ritardata ultimazione lavori, comminata dal RUP con atto del 01/10/2010 e si impegna al pagamento, in deroga alla previsioni contrattuali, del credito residuo dei lavori già eseguiti e contabilizzati, pari ad € 270.138,83 Iva compresa entro 90 gg. dal certificato di pagamento da emettere all'atto della stipula del presente accordo transattivo, previa acquisizione del DURC come per legge.

Art. 6

Le parti danno atto, senza sollevare eccezione o riserva alcuna:

- Che il Comune di Ortona ed R.F.I. hanno in corso di stipula una convenzione che prevede, a cura e spese di R.F.I., la costruzione della rampa lato monte in uscita dal sottopasso ferroviario, il completamento delle solette superiori del monolito e la sistemazione delle aree in ambito ferroviario, compreso la rettifica del cordolo testa palo della palificata lato mare, in corrispondenza del marciapiede secondo binario della stazione di Tollo.
- Che il Comune di Ortona provvederà a sua cura e spese a realizzare un sottopasso pedonale promiscuo di collegamento tra la strada litoranea e la stazione di Tollo.

Art. 7

L'ATI Gefin - Spinosa si impegna a ripristinare a sue spese le seguenti opere, nei modi e termini indicati dal collaudatore:

- a) Ricarico e ricilindratura rampe di accesso al ponte (lato Francavilla al mare e lato Ortona):
 - Fornitura e posa in opera di misto granulare (stabilizzato per ripristino livelletta stradale, compresa la cilindratura);
- b) Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione secondo le prescrizioni di contratto, nei punti di attacco spalle viadotto;
- c) Fornitura e posa in opera di paraspigoli a protezione della sezione ad U dei paletti reggi fasce;
- d) Apposizione picchetti di confine in accordo al piano particellare di esproprio sull'intera estesa chilometrica;
- e) Demolizione manufatto (copertura amianto), lato destro (direzione Ortona) a circa ml 100,00 dalla rampa di accesso al viadotto previa acquisizione dei permessi e delle autorizzazione necessarie da parte del Comune di Ortona.
- f) Riallineamento e ripristino della curvatura delle barriere fonoassorbenti sul viadotto, ambo i lati;

L'appaltatore dovrà, prima dell'emissione del collaudo definitivo, regolarizzare eventuali DURC risultati negativi e integrare la documentazione ai sensi dell'art. 118 commi 3 e 4 D. Lgs.vo 163/2006.

Inoltre l'ATI costituita fra la Gefin S.r.l. e la Spinosa Costruzioni S.p.A. si impegna a riprendere i lavori entro 30 giorni dalla data di approvazione della seconda perizia di variante previo verbale di ripresa ed a portarli a compimento entro e non oltre 240 giorni dal medesimo verbale .

Art. 8

Il Comune di Ortona si impegna a richiedere ed ottenere, in corso d'opera, tutti i pareri preventivi (es. Anas, Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, Regione Abruzzo, Gestori delle reti, privati etc.) che risulteranno necessari all'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 3, compreso eventuali ulteriori espropriazioni e/o servitù, se necessarie.

Art. 9

Le parti si danno reciprocamente atto, ad avvenuta esecuzione di quanto in questa sede concordato, di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra.

Art. 10

Con la sottoscrizione della presente scrittura, l'ATI costituita fra la Gefin S.r.l. e la Spinosa Costruzioni S.p.A. (già S.r.l.) dichiara di rinunciare, e di fatto rinuncia, ad ogni domanda contenuta nella citazione notificata il 27 novembre 2011 ed il Comune di Ortona dichiara di rinunciare, e di fatto rinuncia, ad ogni eccezione e domanda riconvenzionale sollevata con la comparsa di costituzione del 24 febbraio 2011 nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona.

Pertanto la causa iscritta al numero di ruolo n. 925/2010 avanti al Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona sarà lasciata estinguersi per mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 181 c.p.c.. Le parti si manlevano reciprocamente quanto alla responsabilità solidale ai sensi dell'art. 68 della legge forense.

A conferma, il presente atto viene sottoscritto anche dai procuratori delle parti.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo:

- gli elaborati relativi alla seconda Perizia di Variante con relativo cronoprogramma;
- la contabilità dei lavori sin qui eseguiti come revisionata e rettificata dal collaudatore secondo il quadro sulla revisione tecnico contabile allo stato dell'arte tab. G;
- il certificato di collaudo statico ed amministrativo delle opere eseguite, in corso d'opera ed allo stato dell'arte.

I suddetti documenti allegati sono tutti accettati incondizionatamente dalle parti.

Ortona,

Comune di Ortona _____

ATI GEFIN S.r.l. Spinosa Costruzioni Spa _____

Avv. Nicola Marccone _____

Avv. Massimo Cirulli

2